

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Anna Fabbro, componente e relatore
avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 25.05.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT–SD 8/2021-2022 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Massimo METUS, Cosimo COLUCCI, Cristian DANIELIS, A.S.D. MORUZZO, A.S.D. SAN DANIELE CALCIO

Il deferimento: Con atto del 6 maggio 2022, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale – Sezione disciplinare - Massimiliano METUS, Cosimo COLUCCI, Cristian DANIELIS, la Società A.S.D. SAN DANIELE CALCIO; la Società A.S.D. MORUZZO, per rispondere delle seguenti condotte:

1- sig. Massimo METUS, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Moruzzo, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal Protocollo allenamenti e gare nell'emergenza Covid "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 4.8.2021, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e relative al Calcio dilettantistico e giovanile, e dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia n. 18 dell'8.9.2021 al punto 7 della Circolare "Campionati C.R. Friuli Venezia Giulia 2021/2022 - Disposizioni Per Emergenza Covid-19", per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Moruzzo– A.S.D. San Daniele disputata il giorno 7.11.2021 e valevole per il girone B del Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, omesso di provvedere a consegnare al dirigente accompagnatore dell'A.S.D. San Daniele Calcio, che ne aveva fatto espressa richiesta, l'attestazione del rispetto da parte di tutto il "gruppo squadra" della A.S.D. Moruzzo delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti COVID-19 previsti dalle predette indicazioni generali della F.I.G.C. e dalle norme di legge vigenti e, comunque, per non essersi assicurato che vi provvedesse il sig. Cosimo Colucci, dirigente accompagnatore della A.S.D. Moruzzo;

2- sig. Cosimo COLUCCI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la Società ASD Moruzzo, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal Protocollo allenamenti e gare nell'emergenza Covid "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 4.8.2021, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e relative al Calcio dilettantistico e giovanile, e dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia n. 18 dell'8.9.2021 al punto 7 della Circolare "Campionati C.R. Friuli Venezia Giulia 2021/2022 Disposizioni Per Emergenza Covid-19", per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Moruzzo– A.S.D. San Daniele disputata il giorno 7.11.2021 e valevole per il girone B del Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, omesso di provvedere a consegnare al dirigente accompagnatore dell'A.S.D. San Daniele Calcio, che ne aveva fatto espressa richiesta, l'attestazione del rispetto da parte di tutto il "gruppo squadra" dell'A.S.D. Moruzzo delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti COVID-19 previsti dalle predette indicazioni generali della F.I.G.C. e dalle norme di legge vigenti;

3-sig. Cristian DANIELIS, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la Società ASD San Daniele Calcio: violazione dell'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Moruzzo – A.S.D. San Daniele disputata il giorno 7 novembre 2021 e valevole per il girone B del Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, vigilato in maniera commisurata al proprio ruolo di accompagnatore ufficiale della squadra della propria Società di appartenenza sul comportamento dei calciatori e degli altri tesserati presenti nello spogliatoio assegnato alla Società, tanto da

consentire che avvenisse il danneggiamento del lettino per i massaggi presente all'interno dello stesso spogliatoio ospiti;

4- la Società A.S.D. Moruzzo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Metus e Massimo Colucci, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

5- la Società A.S.D. San Daniele Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Cristian DANIELIS, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La convocazione: all'udienza del 25.05.2022, avanti al TFN – SD, compariva la Procura Federale con il proprio rappresentante dott. Luca Ricatto; comparivano altresì Massimo METUS (per sé e quale Presidente della ASD MORUZZO), Cosimo COLUCCI, Cristian DANIELIS, nonché il sig. Guido DI GIORGIO, Presidente della ASD SAN DANIELE CALCIO.

Prima dell'apertura del dibattimento la Procura Federale, il sig. COLUCCI e il sig. METUS, per sé e nell'interesse della ASD MORUZZO, si accordavano per definire il procedimento con sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS, nei seguenti termini:

- 1- quanto al sig. Massimo METUS, mesi 2 (due) di inibizione (sanzione base mesi 3);
- 2- quanto al sig. Cosimo COLUCCI, mesi 2 (due) di inibizione (sanzione base mesi 3);
- 4- quanto alla ASD MORUZZO, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda (sanzione base euro 300,00).

Il dibattimento Il dibattimento si apriva in relazione alle posizioni degli ulteriori deferiti in riferimento ai capi di incolpazione a carico rispettivamente del sig. Cristian DANIELIS e dell'A.S.D. SAN DANIELE CALCIO, rappresentata dal Presidente Guido DI GIORGIO.

Il rappresentante della Procura Federale, dott. Luca Ricatto, richiamando gli esiti delle indagini compiute, concludeva nei seguenti termini:

- 3- quanto al sig. Cristian DANIELIS, 1 (un) mese di inibizione.
- 5- quanto alla Società ASD SAN DANIELE CALCIO, 100 euro di ammenda.

La motivazione Occorre preliminarmente soffermarsi sulla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 127 CGS. Il TFT – Friuli Venezia Giulia, acquisito l'accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificare, oltre che la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti, la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS.

I fatti oggetto di contestazione si riferiscono alla mancata attuazione dei protocolli per la prevenzione e il contenimento del virus SARS -COV 2 (COVID-19) da parte dell'A.S.D. MORUZZO in occasione della gara A.S.D. Moruzzo– A.S.D. San Daniele disputata il giorno 7.11.2021 e valevole per il girone B del Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. Secondo la ricostruzione in fatto, in sede di indagini, è stato accertato che la Società ASD MORUZZO - non ha provveduto a consegnare alla squadra avversaria l'autocertificazione attestante il rispetto da parte di tutto il "gruppo squadra" delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti COVID-19, limitandosi a ricevere quella relativa alla ASD SAN DANIELE CALCIO.

Come già questo Ufficio ha avuto modo di evidenziare (Decisione n. 2 di cui CU n 74 del 10.02.2022) va preliminarmente dato atto del valore precettivo dei protocolli emanati dalla Federazione, atti a prevenire/contenere l'epidemia da SARS-Cov -2 (Covid 19), anche in base al principio cardine dell'attività sportiva, ossia la tutela della salute, principio richiamato nell'art. 4 dello Statuto FIGC e nell'art. 2 dello Statuto CONI.

Con riferimento alle indicazioni generali contenute nel Protocollo Sanitario anti COVID-19 (del 04.08.2021) da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, il Comitato Regionale emanava specifica circolare (contenuta nel CU n 08.09.2021) al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività e nello specifico le gare ufficiali, nell'ipotesi in cui fosse accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali/Provinciali L.N.D. 2021/2022, contenente una serie di adempimenti. In particolare, al punto 7 –testualmente- *Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà consegnare all'omologo della squadra avversaria l'attestazione, redatta secondo il modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio "gruppo squadra" delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti COVID-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore.*

In un'ottica volta alla semplificazione degli adempimenti preliminari alle competizioni, il testo normativo disciplina la condotta di una serie di soggetti (tesserati) i quali, **prima di ogni gara,**

dovranno vicendevolmente scambiarsi la documentazione attestante il rispetto delle succitate prescrizioni sanitarie.

Occorre però scindere ruoli e responsabilità. Per quanto d'interesse, anche il protocollo vigente all'epoca dei fatti, identificava, senza incertezze, i soggetti tenuti agli adempimenti in parola, distinguendoli dal soggetto formalmente responsabile, individuato nel legale rappresentante della Società sportiva.

Per quanto sopra, in ordine alla richiesta di patteggiamento, alla luce delle istanze istruttorie il TFT FVG **ritiene corretta** la qualificazione dei fatti operata dalle parti, in ordine alla posizione del sig. Massimo METUS e all' A.S.D. MORUZZO. Così come congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all'accordo delle parti. L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni normativamente previste.

Diversamente, **non ritiene corretta** la qualificazione dei fatti nei riguardi del sig. **Cosimo COLUCCI**. Un tanto poiché il sig. Cosimo COLUCCI, qui incolpato nella formale veste di dirigente accompagnatore della Società A.S.D. MORUZZO, sarebbe stato tenuto alla condotta normativamente prescritta, ma non può essere considerato giuridicamente responsabile della relativa violazione, vieppiù che, nello specifico, egli era risultato estraneo all'incombenza in questione, posto che il dirigente accompagnatore della squadra avversaria (sig Cristian DANIELIS), aveva preso contatti, per lo scopo, direttamente con il presidente Massimiliano METUS, il quale ultimo avrebbe rifiutato la consegna dell'autocertificazione riferita alla propria Società.

Ritenendo nello specifico insussistente la responsabilità del sig Cosimo COLUCCI per i fatti contestati, si respinge la richiesta di sanzione concordata ai sensi dell'art. 127 CGS **prosciogliendo** l'incolpato da ogni addebito.

Quanto agli altri deferiti, dagli atti del procedimento è emerso che, al termine della gara, i calciatori tesserati per la A.S.D. SAN DANIELE CALCIO avessero danneggiato il lettino per i massaggi presente all'interno dello spogliatoio ospite; in particolare sul punto la dichiarazione rilasciata per iscritto e allegata al referto arbitrale dal sig. Massimiano METUS, presidente della Società dell'A.S.D. MORUZZO che, a fine gara, proprio dall'arbitro era stato sollecitato a presentare denuncia scritta da allegare al referto.

La dinamica del danno era stata altresì confermata dal sig. Cristian DANIELIS, dirigente accompagnatore della A.S.D. SAN DANIELE CALCIO in sede di audizione da parte della Procura Federale. Il danno veniva verificato sia dal presidente dell'A.S.D. MORUZZO che dal dirigente accompagnatore COLUCCI; danno lieve, quantificato dal sig METUS in circa € 50,00.

In sede dibattimentale, i deferiti si richiamavano a quanto già dedotto in corso di istruttoria ed acquisito agli atti. Su richiesta di chiarimenti da parte del Collegio, il sig. Guido DI GIORGIO, presidente della A.S.D. SAN DANIELE CALCIO, evidenziava come, a suo parere, il sig. DANIELIS avesse vigilato adeguatamente, provvedendo subito ad avvertire la Società avversaria del piccolo danno cagionato (un foro causato da un tacchetto della scarpa), dovuto al comportamento repentino e imprevedibile del calciatore della propria squadra. Si era trattato, sempre a suo dire, di un evento assolutamente accidentale e imprevedibile e come tale non prevenibile. Peraltro, precisava che la sua Società, tramite il proprio dirigente accompagnatore, si fosse subito offerta di risarcire il danno del quale però l' A.S.D, MORUZZO non ha mai avanzato richiesta.

Il sig. DANIELIS, su richiesta di chiarimenti da parte del Collegio, precisava che la vittoria della propria squadra avveniva al 95°, in un clima di elevata esuberanza e circostanziava che, rientrato nello spogliatoio, dopo la squadra, si era immediatamente accorto di un calciatore che, salito sul lettino, stava saltando. Procedeva quindi immediatamente a farlo scendere, notando il piccolo buco causato dal tacchetto della scarpa. Prontamente segnalato l'accaduto alla squadra avversaria, si scusava per l'occorso, confermando le dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale circa la tempestiva offerta risarcitoria.

Se da un lato l'istruttoria aveva permesso di accertare i fatti oggetto di incolpazione, dall'altro rimanevano del tutto ignoti gli autori, non identificati dalla Procura (onerata in tal senso) la quale ha individuato la sola responsabilità del sig. DANIELIS, ritenendolo meritevole di sanzione ex art 4 comma 1 sostanzialmente per culpa in vigilando: *'per non avere lo stesso... vigilato in maniera commisurata al proprio ruolo di accompagnatore ufficiale della squadra della propria Società di appartenenza sul comportamento dei calciatori e degli altri tesserati presenti nello spogliatoio*

assegnato alla Società, tanto da consentire che avvenisse il danneggiamento del lettino per i massaggi presente all'interno dello stesso spogliatoio ospiti'.

Tuttavia tale ricostruzione non è condivisibile.

Appare pacifico che il danno, peraltro lieve, sia stato causato, a fine gara, dai giocatori (uno o più non è chiaro) rientrati anzitempo (rispetto al dirigente accompagnatore) negli spogliatoi, in un clima di elevata esuberanza dettata dall'euforia della vittoria. Non sembra dubitabile che il danno sia stato conseguenza del gesto repentino e imprevedibile avvenuto fuori dal raggio di controllo e di ragionevole prevedibilità dell'evento del dirigente accompagnatore che, pertanto, attesa la dinamica, non si vede in che modo avrebbe potuto prevederlo e impedirlo, sebbene, una volta sopraggiunto nello spogliatoio, si sia immediatamente adoperato per contenerlo, interrompendo le condotte lesive, denunciando alla Società ospite il fatto e offrendo la disponibilità al risarcimento.

Peraltro, la condotta qui ascritta al dirigente accompagnatore non risulterebbe nemmeno censurabile dall'ordinamento sportivo, in ragione dei compiti propri di questa figura (cfr. in particolare l'art. 66 NOIF e la Regola n. 5 del Giuoco del Calcio), che sono prettamente quelli di rappresentare la propria società nei rapporti con l'arbitro, di prestare assistenza a quest'ultimo e di garantirne la protezione e la sicurezza (responsabilità quest'ultima in primo luogo propria dell'accompagnatore della squadra ospitante, ma estesa anche a quello della squadra ospitata "ove le circostanze lo richiedano").

Infatti le violazioni per le quali è prevista specifica sanzione a carico di detta figura sono riconducibili all'alveo dell'art 11 CGS che contempla ipotesi estranee alla condotta in esame, così come non paiono qui disattese regole di condotta riconducibili a quanto direttamente previsto dalle NOIF.

D'altronde il sig. DANIELIS è stato attinto per l'ipotesi più generale prevista dall'art 4 comma 1 CGS, clausola generale che contempla i doveri di lealtà, correttezza e probità. Al riguardo, la giurisprudenza ha di recente ribadito (Corte Federale d'Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022), che l'art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell'ordinamento sportivo positivi principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell'ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l'art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l'evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L'art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l'inconveniente dell'eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz'altro riferibile anche all'illecito sportivo) di elementi normativi extra-giuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di "organi respiratori" che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all'evoluzione della realtà sociale di riferimento (in questo caso, alla realtà propria dell'ordinamento sportivo)".

Ma proprio in aderenza al significato di detta disposizione non si rinvencono, nella condotta incriminata, gli elementi normativi succitati.

Un tanto perché nei confronti di atleti adulti non vi è alcun dovere di vigilanza, cura e custodia, principi variamente richiamati nel caso di soggetti minorenni, anche in applicazione dell'art. 2048 del Codice Civile che prevede una responsabilità per *culpa in vigilando*, a carico dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un'arte, per il fatto illecito commesso dagli allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Da notare che nell'arcaica figura dei "precettori" la giurisprudenza ricomprende gli insegnanti di ogni ordine e grado e, in generale, tutti coloro che svolgono funzioni di vigilanza accessorie all'insegnamento, ad esempio, gli insegnanti di educazione fisica, gli istruttori sportivi, gli allenatori.

Tuttavia, anche in questi casi, il colpevole va esente da responsabilità ove dimostri di non aver potuto impedire l'evento.

Nel caso in esame il sig. Cristian DANIELIS, andrà prosciolto da ogni addebito in quanto, nel suo ruolo di dirigente accompagnatore dell'A.S.D. SAN DANIELE CALCIO, ha assolto al proprio compito diligentemente, non essendo espressamente tenuto, nel caso di specie, a vigilare sul comportamento dei calciatori ed altri tesserati presenti nello spogliatoio assegnato alla Società, ma essendosi comunque adoperato e ciò nel pieno rispetto del dettato normativo assunto a parametro di riferimento della Procura Federale (art 4 comma 1 CGS) senza poter impedire l'evento, di per sé, imprevedibile e inevitabile, ma contribuendo a farlo cessare immediatamente, senz'altro contenendo il (pur esiguo) danno.

Per inciso, va detto che spetta semmai al capitano della squadra "provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra" (art. 73, co. 4 NOIF, riferito testualmente al comportamento dei calciatori in campo), profilo di eventuale alternativa responsabilità non trattato però dall'odierno deferimento.

Nonostante l'oggettività del danneggiamento, anche la Società SAN DANIELE CALCIO andrà esente da responsabilità, poiché chiamata a rispondere (ex art 6 comma 2 CGS) per gli atti e comportamenti omissivi posti in essere, come si legge testualmente nel capo d'incolpazione, dal dirigente proprio accompagnatore, sig. Cristian DANIELIS.

Sotto questo profilo l'impostazione dell'accusa appare fuori fuoco.

Nelle testuali previsioni del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC si prevede:

- una responsabilità in primo luogo delle persone fisiche, a titolo di dolo o di colpa (art. 5 CGS);
- che le Società possano rispondere a titolo di responsabilità diretta, in quanto le stesse rispondono dell'operato di chi le rappresenta (art. 6, co. 1 CGS);
- che la Società possano rispondere a titolo di responsabilità, in relazione all'operato dei propri dirigenti, tesserati e, in base al richiamo all'art 2 comma 2, ai soggetti che ne abbiano il controllo, a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una Società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale (art. 6, co. 2 CGS).

Escluse le prime due ipotesi, la terza, astrattamente applicabile al caso in esame, avrebbe peraltro richiesto, nel caso specifico, un richiamo alla **responsabilità della Società per fatto dei propri tesserati**.

Posto però che il deferimento fa unicamente richiamo alla responsabilità per fatto del dirigente accompagnatore, responsabilità nel caso di specie esclusa, in applicazione al generale principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., applicabile anche ai processi sportivi (cfr. Corte Sportiva d'Appello, III sez., 22.12.2016, in C.U. n. 065/CSA del 18.1.2017) l'A.S.D. SAN DANIELE CALCIO va prosciolta dall'addebito in odierna contestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al sig. Cosimo COLUCCI, respinge la richiesta di sanzione concordata ai sensi dell'art. 127 CGS, prosciogliendolo da ogni addebito;
- quanto al sig. Massimo METUS, aderisce e dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ai sensi dell'art. 127 CGS, nei termini di mesi 2 (due) di inibizione (sanzione base mesi 3);
- quanto alla ASD MORUZZO, aderisce e dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ai sensi dell'art. 127 CGS, nei termini di euro 200,00 (duecento/00) di ammenda (sanzione base euro 300,00);
- quanto al sig. Cristian DANIELIS, lo proscioglie dall'addebito oggetto di deferimento;
- quanto alla Società ASD SAN DANIELE CALCIO, la proscioglie dall'addebito oggetto di deferimento.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.